

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 1114 /32.11.2015 del 07 MAG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
VIA UGO LA MALFA, 169
90146 PALERMO
(Rif. nota 4/3/2015, N. 4945 – Servizio 6)

Oggetto: Adozione moduli unificati e standardizzati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

1 - Con la nota suindicata codesto Dipartimento riferisce che la conferenza unificata presso la presidenza del Consiglio dei Ministri ha sancito, nella seduta del 18 dicembre 2014, l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'adozione di modelli unificati standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), finalizzati agli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380.

Tali moduli fanno seguito a quelli già adottati nella seduta della stessa conferenza il 12 giugno 2014, concernenti la presentazione dell'istanza di "permesso di costruire" e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), relativamente ai quali codesto Dipartimento fa presente di avere diramato apposite direttive con la circolare n. 3 del 2014.

L'art. 1, comma 2, del succitato accordo del 18 dicembre 2014 prevede che le Regioni e i Comuni entro 60 giorni dall'adozione "adeguino, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati", prevedendo, inoltre, che "le Regioni e i Comuni garantiscano la massima diffusione dei moduli stessi".

Pur non integralmente recepito dalla Regione siciliana il D.P.R. n. 380/2001, e in assenza altresì dell'adeguamento di cui sopra, il Dipartimento in indirizzo ritiene che i suddetti moduli debbano essere comunque adottati.

Sottopone pertanto la questione all'avviso di questo Ufficio, stante anche le perplessità rappresentate dai Comuni "sulla circostanza che il mancato recepimento integrale del DPR 380/2001 nella Regione siciliana potrebbe inficiare l'adozione dei moduli" e ciò "nel presupposto che la decisione della Conferenza unificata nel sancirne l'obbligo di adozione, di fatto potrebbe costituire una sorta di 'recepimento automatico' dell'art. 6 del citato DPR 380, essendo spirato il termine del previsto 'adeguamento' normativo".

2 – Il D.P.R. 06/06/2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ai primi tre commi dell'art. 2, dispone che;

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”.

In materia “urbanistica” la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 14, lett. f), dello Statuto regionale¹, e conseguentemente le disposizioni del suddetto testo unico non operano direttamente nell’ordinamento regionale.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ribadito che il D.P.R. n. 380/2001 non è applicabile nel territorio della Regione siciliana siccome non ancora recepito (cfr. parere C.G.A. n. 499/12, su ricorso straordinario al Presidente della Regione n. 495/2011), e questo Ufficio, in diversi pareri, ha altresì sostenuto che il testo unico sull’edilizia, di cui al già citato D.P.R. n. 380/2001 non è di per sé applicabile in Sicilia. Al più possono trovare applicazione le norme statali richiamate dall’ordinamento regionale e riversate nel testo unico, laddove le norme regionali ne abbiano operato un rinvio dinamico² (cfr. ex multis parere n. 235.04.11).

L’accordo 18 dicembre 2014 tra Governo, regioni ed enti locali³, concernente l’adozione di modelli per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), prevede appunto l’adozione di moduli unificati e standardizzati (allegati allo stesso provvedimento) per gli interventi di edilizia libera di cui al citato art. 6, comma 2, lett. a,b,c,d,e, e-bis, del D.P.R. n. 380/2001. Quest’ultimo articolo⁴, riguardante le c.d. “attività di edilizia libera”, non è stato recepito nell’ordinamento regionale siciliano - nel quale tutt’oggi vige l’art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37⁵ - per cui viene a mancare il presupposto normativo per adottare i predetti moduli.



¹ARTICOLO 14 Statuto regione siciliana

1. L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;...

²L.R. 10/08/1985, n. 37

Nuove norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

Capo I - Controllo dell’attività urbanistico-edilizia

Art. 1

Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l’Assessore regionale per i lavori pubblici.

³Acc. 18 dicembre 2014, n. 157/CU

Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. (Rep. Atti n. 157/CU).

Publicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2015, n. 41.

Art. 1. Modulistica unificata e standardizzata

1. Sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’allegato 1 del presente accordo per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera di cui all’ art. 6 , comma 2, lettere b), c) d) e) e lettere a) e e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Ai sensi dell’ art. 24, comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i moduli unificati e standardizzati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, le Regioni, entro sessanta giorni dall’adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni individuate come variabili. Entro lo stesso termine, i Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo.
3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. I moduli sono, ove necessario, aggiornati sulla base di successivi accordi.

⁴ Art. 6 Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) (19)



Né si può ritenere che l'indicazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del succitato accordo del 18 dicembre 2014 della conferenza unificata, e cioè che le Regioni e i Comuni entro 60 giorni *adeguino, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati*"... possa determinare, alla scadenza del termine, l'onere di dover necessariamente adottare i moduli in discussione. Ciò in quanto si verte nella materia urbanistica, che attiene - si ribadisce - alla competenza legislativa esclusiva di una regione a statuto speciale, qual è appunto la Regione siciliana.

Diversa è l'ipotesi riguardante l'adozione dei moduli unificati e semplificati attinenti alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA), di cui alla sopra riportata circolare 5 agosto 2014, n. 3 emanata dal Dipartimento in indirizzo.

Essa si riferisce al procedimento introdotto dall'art. 19 della legge n. 241/1990 - recepita nella Regione siciliana con la l.r. n. 10/1991, e integrata con le successive modifiche apportate (riversate

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
 - b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 - c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 - d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 - e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

[3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. (26)

6. Le regioni a statuto ordinario:

- a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
- b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

⁵ L.R. 10/08/1985, n. 37

Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

Art. 6

Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione.

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
- recinzione di fondi rustici.
- strade poderali.
- opere di giardinaggio.
- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie.
- costruzione di serre.
- cisterne ed opere connesse interrati.
- opere di smaltimento delle acque piovane.
- opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

Le disposizioni del presente articolo nonché dello articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

poi nell'art. 23 bis del DPR n. 380/2001) - in quanto per questa disciplina è stato operato un rinvio dinamico alla normativa statale⁶.

Alla luce delle superiori considerazioni, questo Ufficio ritiene, pertanto, che, in assenza di un recepimento del più volte citato art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, non sussiste alcun presupposto normativo per l'adozione dei moduli di cui al suindicato accordo 18 dicembre 2014, n. 157/CU.


Ovviamente, resta ferma ogni valutazione dei competenti organi di iniziativa legislativa sull'opportunità, anche attraverso il supporto tecnico che potrà fornire codesto Dipartimento, di adeguare la normativa regionale alla normativa statale di che trattasi.

Nei suddetti termini è, pertanto, il parere dello Scrivente Ufficio.


3 – Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



L.R. 30/04/1991, n. 10

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 maggio 1991, n. 22.

Art. 22

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.